



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente

TRA

Parte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta telematica e da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione;

- opponente -

E

Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. *P.IVA_1*), **nella sua qualità di rappresentante della** *Controparte_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. *P.IVA_2*), e **quest'ultima quale procuratrice speciale e mandataria della** *Controparte_3* in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dall'Avv. e dall'Avv., giusta procura in calce all'atto di precetto dell'8.9.2023;

- opposta -

NONCHÉ

Controparte_4, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i. *P.IVA_4*), **nella sua qualità di procuratrice speciale della** *Controparte_3* in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dall'Avv. e dall'Avv. giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 2.12.2024;

- creditrice intervenuta opposta -

avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

Conclusioni: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 189 c.p.c..

All'udienza del 15.12.2025, in esito alla scadenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* - a seguito dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione, ex art.624 cpc, resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. /2023 R.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza – instaurava il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione per la declaratoria di illegittimità e/o improseguibilità della suddetta procedura esecutiva, promossa dalla *Controparte_1*, nella sua qualità di rappresentante della *Controparte_2*, procuratrice speciale e mandataria della *CP_3* [...] in forza di due motivi di opposizione: 1) difetto di rappresentanza della *Controparte_1* [...] per non essere la stessa iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB e relativa nullità ex art.1418 I comma cc della procura speciale per Notar *Persona_1* del 9.5.2019 per violazione della norma imperativa di cui all'art.2, comma 6 L. n. 130/99 nonché 2) in via subordinata, carenza di titolarità attiva della *Controparte_3* per inesistenza degli atti di cessione del credito o per la mancata dimostrazione della riconducibilità del credito nel contenuto degli avvisi ex art.58 TUB pubblicati sulla G.U., Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità e/o improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare n. /23 R.E.I., con relativo ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento e con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la *Controparte_1*, nella sua qualità di rappresentante della *Controparte_2* [...] , procuratrice speciale e mandataria della *Controparte_3* che contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Deduceva, in particolare, che l'atto di precetto, notificato a *Parte_1* e dalla stessa personalmente ricevuto in data 13.09.2023, conteneva la specifica indicazione di tutti i passaggi di titolarità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo azionato, senza che la debitrice avesse mai sollevato alcuna contestazione e che, peraltro, la produzione degli avvisi ex art.58 TUB – recanti la descrizione delle tipologie dei crediti ceduti -, unitamente alla dichiarazione della cedente *Parte_2* costituivano elementi sufficienti alla dimostrazione delle avvenute cessioni del credito in contestazione; che, peraltro, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non derivava alcuna invalidità del rapporto negoziale sottostante e/o degli atti di riscossione compiuti.

Si costituiva, altresì, in giudizio la **Controparte_4** quale cessionaria del credito, che si riportava alle deduzioni svolte dalla società opposta-cedente e rilevava che **Controparte_3** – società di cartolarizzazione regolarmente iscritta nell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 07.06.2017 al n. - aveva affidato l'attività di riscossione dei crediti ad un "servicer", ovvero, prima, a **Controparte_1** - iscritta nell'elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, al n. 33 – e, poi, a **CP_4** [...] regolarmente iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero .

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. Espletati gli incombeni di rito, all'udienza del 15.12.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c..

L'opposizione proposta da **Parte_1** è infondata e deve essere rigettata.

Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.

Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che, con atto di pignoramento notificato in data 8.11.2023, la **Controparte_1**, quale rappresentante della **Controparte_2**, quest'ultima a sua volta nella qualità di procuratrice speciale e mandataria di **Controparte_3** abbia vincolato la piena proprietà per l'intero (1/1) dell'immobile, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Cosenza al foglio , part.lla , sub. , sito in alla Via n. di proprietà della Sig.ra **Parte_1**, al fine di soddisfare il credito di complessivi € 67.275,22 oltre interessi convenzionali, sotteso al decreto ingiuntivo n. /2011 del 21/25.7.2011 emesso in favore dell'originaria creditrice Banca .

Nell'ambito del presente giudizio, **Parte_1** ha eccepito, da un lato, la nullità ex art. 1418 I comma cc della procura speciale, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 comma 6 L. 130/99, ovvero per non essere **Controparte_1** iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, e, dall'altro, la carenza di titolarità del credito in capo a **Controparte_3** e la mancata dimostrazione della sua inclusione tra i crediti oggetto di cessione, rilevando l'inidoneità probatoria della documentazione allegata dalle creditrici cessionarie.

Quanto alla prima eccezione, va evidenziato che *Controparte_3* ha nominato, quale “*master servicer*”, *Controparte_2* società iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 TUB, la quale, a sua volta, ha dato mandato a procedere al recupero del credito a *Controparte_1* società autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (“*special servicer*”).

Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TB della *special servicer* S.p.A..

A tal fine, è sufficiente richiamare il principio espresso, di recente, dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 7243 del 18.3.2024) che ha evidenziato – con motivazione condivisa da questo giudicante - che le norme contenute nel TUB “*non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali*”.

Consegue che dall'omessa iscrizione nell'albo dei gestori dei crediti in sofferenza, tenuto dalla Banca d'Italia, del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non può derivare alcuna invalidità del rapporto negoziale (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), avendo la Corte di Cassazione specificato, nell'ordinanza sopra richiamata, che “*il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale, di per sé, a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del c.d. “diritto dell'economia”, contenuti in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)*”.

Inoltre, nel corso del giudizio è intervenuta *Controparte_4* società iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero , cui le cessionarie hanno conferito procura per l'attività di *servicing*.

Deve essere disattesa, altresì, la contestazione relativa alla mancanza di legittimazione attiva della creditrice procedente, in ragione della mancata prova della intervenuta cessione del credito.

L'esame della documentazione versata nei fascicoli delle parti dimostra che il credito vantato nei confronti di *Parte_1* ha formato oggetto di diverse cessioni, avvenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e agli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 130/1999, e specificamente richiamate nell'atto di precetto.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, non è più necessario il deposito del contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto della procedura in cui la società cessionaria agisce in sostituzione del creditore cedente (cfr., ex multis,

Cass., n. 15884/2019, Cass. n. 17110/2019) essendo sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

In particolare, è stato ribadito che *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020).

L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, il credito oggetto della presente esecuzione trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. /2011 del Tribunale Civile di Cosenza, emesso in data 25.07.2011, munito di formula esecutiva in data 01.08.2011 di originari € 46.465,52 oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, conseguito dalla Banca di Credito Cooperativo di Cosenza nei confronti di CP_5 e di Parte_1 .

In data 28.06.2012 la Banca di Credito Cooperativo di Cosenza, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in via via , ha ceduto al Controparte_6 le attività e passività esistenti (cfr. avviso sulla G.U. del 14.7.2012, doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta).

In data 19.12.2013, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, Parte_2 in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ha acquistato pro soluto e in blocco da Controparte_7 una serie di crediti classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli), ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31.12.2013, Parte II n. 153 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).

Nell'avviso di cessione n. 153 del 13.12.2013, è espressamente riportato che **Parte_2** "in forza di 22 (ventidue) contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione") conclusi in data 19 dicembre 2013, ha acquistato, pro soluto e in blocco, dai seguenti istituti di credito: ... **Controparte_8**

[...] ogni altro titolo) derivanti da contratti di finanziamento ipotecari o chirografari (rispettivamente, i "Contratti di Finanziamento" e i "Finanziamenti") che, alla data del 28 ottobre 2013 (la "Data di Valutazione") o alla diversa data indicata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri

[...] Generali") e altresì, per ciascuna Banca Cedente, gli ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente (i "Crediti"):

[...] 13. I Crediti ceduti alla Società da Credito Cooperativo Centro Calabria - S.C. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici:

[...] (a) il debito residuo dei relativi Finanziamenti, alla Data di Valutazione, non sia superiore ad Euro 457.042,7;

[...] (b) i relativi Debitori Ceduti presentavano, all' Data di Valutazione, una esposizione complessiva nei confronti della Banca Cedente (ai sensi dei Finanziamenti di qualunque altro rapporto creditizio in essere tra la Banca Cedente e tale Debitore Ceduto) di importo non superiore ad Euro 639.595,45;

[...] (c) i relativi Finanziamenti siano indicati nella lista notarizzata in data 10 dicembre 2013 dal notaio consultabile presso la sua sede in

[...] nonché presso la sede legale della

[...] indicazioni, pertanto, appaiono idonee a garantire la prova dell'effettiva titolarità, da parte della cessionaria **Parte_2** del credito azionato nei confronti dell'odierna debitrice opponente, ed a consentire a quest'ultima di verificare ed accertare l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione, atteso che in essi sono compresi i crediti di **Controparte_7**

[...] derivanti da finanziamenti concessi in varie forme tecniche e da qualunque altro rapporto creditizio in essere, il cui debito residuo non fosse superiore ad € 639.595,45, sicchè non appare revocabile in dubbio che tra questi vi sia il credito oggetto del Decreto Ingiuntivo n. /2011, ottenuto per il saldo del conto corrente affidato n.), per € 46.465,52.

Inoltre, al fascicolo della parte opposta risulta allegata la "Dichiarazione di acquisto **SPV s.r.l. - Soc. Coop. - ndg** **CP_5**" in cui si attesta

che "in data 19 dicembre 2013, **Parte_2** ha concluso con

Soc. Coop. un contratto di cessione dei crediti deteriorati individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (L.130-30.04.1999) e dell'art. 58 TUB. In virtù di tale contratto, **Parte_2** ha acquistato pro-soluto da

Soc. Coop. crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica. Di tale cessione in blocco è stata

data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31.12.2013 Parte Seconda n. Tra i crediti acquistati nell'ambito della summenzionata cessione è ricompreso quello originariamente vantato nei confronti di CP_5 , e più precisamente: Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. .../2011 del Tribunale Civile di Cosenza, R.G. n. .../2011, emesso in data 25.07.2011, munito di formula esecutiva in data 01.08.2011 di originari € 46.465,52.”(cfr. Doc. 10 del fascicolo di parte opposta).

Successivamente, in data 11.12.2018, Controparte_3 in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto e in blocco, ha acquistato pro soluto e in blocco dalla società Parte_2 una serie di crediti classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli), ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tra i quali quelli vantati nei confronti di CP_5 e Parte_1 , provvedendo agli adempimenti pubblicitari prescritti dal Testo Unico Bancario ed alla notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.12.2018, Parte II n. 147 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).

Anche il suindicato estratto indica chiaramente i crediti oggetto della cessione, essendo specificato che Controparte_3 ha acquistato da Parte_2 “tutti i crediti pecuniari di tale Cedente relativi o comunque connessi ai finanziamenti che soddisfano i Parte_3 II (come di seguito definiti)....

I Crediti Gemini II:

(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 153 del 31 dicembre 2013;

(b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di Pt_2 lla Data di Cessione.”

Anche rispetto a tale operazione, è stata prodotta la “Dichiarazione di cessione Parte_2 Controparte_3 – ndg CP_5 ” ed attestante come “in data 11 dicembre 2018, Parte_2 ha concluso con Controparte_3 (società con sede legale in Milano, codice fiscale P.IVA_3), un contratto di cessione dei crediti deteriorati individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (L.130-30.04.1999) e dell'art. 58 TUB. Tra i crediti acquistati nell'ambito della summenzionata cessione è ricompreso quello originariamente vantato dalla medesima nei confronti di CP_5 , e più precisamente: Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. .../2011 del Tribunale Civile di Cosenza, R.G. n. .../2011, emesso

in data 25.07.2011, munito di formula esecutiva in data 01.08.2011 di originari € 46.465,52” (cfr. Doc. 11 del fascicolo di parte opposta).

Controparte_3 con scrittura privata del 20.12.2018 autenticata dalla Dott.ssa Per_2 notaio in Milano, rep. e racc. e registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 21.12.2018 al n. _____, ha conferito a Controparte_2 procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare e quest’ultima, a sua volta, ha conferito a [...]

Controparte_1 procura per lo svolgimento delle attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione, il recupero e l’incasso dei crediti nonché di altri servizi, in forza di procura del 09.05.2019, rep. _____, racc. _____ registrata a Milano 2 in data 20.05.2019.

Con comunicazione del 10.04.2019, Controparte_1 quale procuratrice speciale di Controparte_3 ha notificato al debitore CP_5 coniuge dell’odierna opponente, l’intervenuta cessione del credito in favore di Controparte_3 intimando altresì il pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta) e Parte_1, in data 13.09.2023, ha personalmente ricevuto la notificazione dell’atto di precetto, nel quale sono indicati tutti i passaggi di titolarità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo azionato.

La Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. sent. n. 10200 del 16.4.2021) ha ribadito che *“La cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in*

Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.

Ancor più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21821 del 20/07/2023, confermata, tra le altre, da Cass. Civ. n. 29872/2024, Cass. Civ. n. 28335/2025) ha precisato che *“in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.*

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello* (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790; Cass. Civ., n. 10200 del 16.4.2021).

La documentazione allegata al fascicolo della società opposta, pertanto, consente di dimostrare sia l’intervenuta cessione del credito vantato nei confronti di **Parte_1** in favore di **Parte_2** nel Dicembre 2013, che quella successivamente intervenuta in favore di **Controparte_3** nel Dicembre 2018, in tal modo fornendo la prova della legittimazione attiva di quest’ultima, quale nuova titolare del credito, ad agire esecutivamente nei confronti dell’odierna opponente.

Da ultimo, la terza intervenuta **Controparte_4** ha allegato la dichiarazione proveniente da Banca Centro Calabria Credito Cooperativo – Soc. Cooperativa (già Credito Cooperativo Centro Calabria Società Cooperativa), attestante che *“con Contratto di Cessione di Crediti del 19 Dicembre 2013, Credito Cooperativo Centro Calabria S. C. ha ceduto pro soluto a **Controparte_9**, un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza”, tra i quali è compreso quello vantato nei confronti di **CP_5** individuato al numero di NDG **i** (Vostro **i**), con annessi privilegi, garanzie ed accessori, derivante dal saldo debitore del conto corrente n.*

' e cristallizzato nel Decreto Ingiuntivo n. /2011 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21-25/07/2011, munito di formula esecutiva in data 1.08.2011" (cfr. Doc. n.13 del fascicolo della terza intervenuta).

Tale documento, sebbene prodotto unitamente alla comparsa conclusionale, non fa che confermare quanto già risultante dalla Dichiarazione rilasciata da *Parte_2* (cfr. doc. n. 11) e le risultanze di tutte le allegazioni già contenute nel fascicolo della creditrice opposta, sicchè non introduce alcun elemento di novità tale da compromettere il diritto di difesa della debitrice.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, non appaiono sorrette da fondamento giuridico le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla carenza di titolarità attiva della *Controparte_3* e/o alla mancata dimostrazione della riconducibilità del credito oggetto della procedura esecutiva tra quelli compresi nelle cessioni, sicchè l'opposizione proposta da *Parte_1* va rigettata.

Le spese di lite, come liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), sono poste a carico dell'opponente soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* ;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta e, per essa, in favore della terza intervenuta *Controparte_4* delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Cosenza, 02.01.2026

Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà